



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 135

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto 22 novembre 2024 - Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I di nuove sostanze psicoattive e della specifica indicazione della sostanza dipentilone.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30-11-2024 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto che ha aggiornato le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni, inserendo in particolare nella Tabella I del Testo unico le sostanze: 3,4-metilenediossifenmetrazina; 9-OH-HHC; ALEPH-2; 6-metil desnitroetonitazene; fluetonitazene; N,N-dimetil etonitazene; delta-8-THCH; delta-9-THCH e della specifica indicazione della sostanza dipentilone.

Con tale decreto il Ministero della salute ha ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa, al fine di agevolare le connesse attività da parte delle forze dell'ordine e degli operatori sanitari.

In conclusione, si trasmette per opportuna conoscenza il suddetto provvedimento invitando gli Ordini, nell'ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione in considerazione della rilevanza della fattispecie trattata.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli
FILIPPO

ANELLI
11.12.2024
12:20:39
GMT+01:00



All. n. 1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 novembre 2024

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I di nuove sostanze psicoattive e della specifica indicazione della sostanza dipentilone. (24A06317)

(GU n.281 del 30-11-2024)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera a) del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I;

Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del testo unico;

Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Tenuto conto delle note pervenute nel mese di luglio 2024, da parte del nuovo Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti:

la segnalazione di nuove molecole tra cui: 3,4-metilenediossifenmetrazina; 9-OH-HHC; ALEPH-2; 6-metil desnitroetonitazene; fluetonitazene; N,N-dimetil etonitazene; delta-8-THCH; delta-9-THCH identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al Punto focale italiano nel periodo aprile-maggio 2024;

Considerato che la sostanza 3,4-metilenediossifenmetrazina è una sostanza di tipo amfetaminico che in base alla struttura chimica e alla somiglianza strutturale con la sostanza fenmetrazina, presente nella Tabella I del testo unico, si suppone abbia effetti stimolanti;

Considerato che la sostanza ALEPH-2 è una feniletilammina, che si suppone agisca sul recettore della serotonina e produca effetti allucinogeni;

Considerato che le sostanze 9-OH-HHC; delta-8-THCH e delta-9-THCH sono cannabinoidi di sintesi;

Considerato che le sostanze 6-metil desnitroetonitazene; fluetonitazene; N,N-dimetil etonitazene sono derivati oppioidi appartenenti alla classe dei 2-benzilbenzimidazoli chiamati anche

«nitazeni», che hanno effetti analgesici narcotici tipici degli oppioidi i cui effetti acuti comprendono: euforia, rilassamento, analgesia, sedazione, bradicardia, ipotermia e depressione respiratoria e che quest'ultimo effetto rappresenta il pericolo maggiore per i consumatori, in quanto l'elevata potenza di alcune di queste sostanze, già a piccole quantità, può causare intossicazione acuta con conseguente depressione respiratoria potenzialmente letale;

Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs (CND), nell'ambito della sessione 67° che si è svolta a Vienna nel mese di marzo 2024, con decisione 67/3 del 19 marzo 2024, ha inserito la sostanza dipentilone nella Schedule II della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Tenuto conto che la citata sostanza risulta già sotto controllo in Italia in quanto inclusa nella Tabella I del testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale, senza essere denominata specificamente;

Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione della sostanza dipentilone in accordo con le convenzioni internazionali e per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine e degli operatori sanitari nell'ambito delle necessarie attività di controllo;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 20 giugno 2024, dell'1 luglio 2024 e del 3 luglio 2024, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: 3,4- metilenediossifenmetrazina; 9-OH-HHC; ALEPH-2; 6-metil desnitroetonitazene; fluetonitazene; N,N- dimetil etonitazene; delta-8-THCH; delta-9-THCH e della specifica indicazione della sostanza dipentilone;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell'8 ottobre 2024, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: 3,4-metilenediossifenmetrazina; 9-OH-HHC; ALEPH-2; 6-metil desnitroetonitazene; fluetonitazene; N,N-dimetil etonitazene; delta-8-THCH; delta-9-THCH e della specifica indicazione della sostanza dipentilone;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I, in accordo con le convenzioni internazionali e a tutela della salute pubblica in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e tenuto conto della necessità di agevolare le connesse attività da parte delle forze dell'ordine e degli operatori sanitari;

Decreta:

Art. 1

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

3,4-metilenediossifenmetrazina (denominazione comune)
2-(1,3-benzodiossol-5-il)-3-metilmorfolina (denominazione chimica)
2-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-3-metilmorfolina (altra denominazione)
2-(benzo[d][1,3]diossol-5-il)-3-metilmorfolina (altra denominazione)
metilenediossifenmetrazina (altra denominazione)
3,4-MDPM (altra denominazione)
3,4-MD-PM (altra denominazione)

3-MDPM (altra denominazione)
 6-metil desnitroetonitazene (denominazione comune)
 2-[(4-etossifenil)metil]-N,N-dietil-6-metil-1H-benzimidazol-1-e
 tanammina (denominazione chimica)
 2-(2-(4-etossibenzil)-6-metil-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-N,N-die
 tiletan-1-ammina (altra denominazione)
 1-[2-(diethylammino)etil]-2-(p-etossibenzil)-6-metil-benzimidazo
 lo (altra denominazione)
 6-metil etodesnitazene (altra denominazione)
 6-metil etazene (altra denominazione)
 6-metildesnitroetonitazene (altra denominazione)
 6-metiletodesnitazene (altra denominazione)
 9-OH-HHC (denominazione comune)
 6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6H-benzo[c]crom
 ene-1,9-diolo (denominazione chimica)
 9-idrossiesaidrocannabinolo (altra denominazione)
 9-idrossi-HHC (altra denominazione)
 ALEPH-2 (denominazione comune)
 1-[4-(etilsulfanil)-2,5-dimetossifenil]propan-2-ammina
 (denominazione chimica)
 1-[2,5-dimetossi-4-(etiltio)fenil]propan-2-ammina (altra
 denominazione)
 1-(4-(etiltio)-2,5-dimetossifenil)propan-2-ammina (altra
 denominazione)
 1-(2,5-dimetossi-4-etiltio-fenil)-2-amminopropano (altra
 denominazione)
 2-(4-etilsulfanil-2,5-dimetossi-fenil)-1-metil-etilammina
 (altra denominazione)
 4-(etiltio)-2,5-dimetossi- α -metilbenzene-etanammina (altra
 denominazione)
 2,5-dimetossi-4-etiltioamfetamina (altra denominazione)
 delta-8-THCH (denominazione comune)
 3-esil-6a,7,10,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]pira
 n-1-olo (denominazione chimica)
 3-esil-6,6,9-trimetil-6a,7,10,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo
 (altra denominazione)
 delta-8-THCH (altra denominazione)
 delta-8-tetraidrocannabinolo (altra denominazione)
 Δ 8-tetraidrocannabinolo-C6 (altra denominazione)
 Δ 8-THC-C6 (altra denominazione)
 4'-esil- Δ 1(6)-tetraidrocannabinolo (altra denominazione)
 n-esil- Δ -tetraidrocannabinolo (altra denominazione)
 n-esil- Δ 8-THC (altra denominazione)
 n-esildelta-8-THC (altra denominazione)
 JWH 124 (altra denominazione)
 delta-9-THCH (denominazione comune)
 3-esil-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran
 -1-olo (denominazione chimica)
 3-esil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo
 (altra denominazione)
 3-esil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-benzo[c]cromen-1-
 olo (altra denominazione)
 delta-9-THCH (altra denominazione)
 delta-9-tetraidrocannabinolo (altra denominazione)
 Δ 9-THCH (altra denominazione)
 tetraidrocannabinolo (altra denominazione)
 tetraidrocannabinolo-C (altra denominazione)
 THC-C6 (altra denominazione)
 n-esil- Δ 9-THC (altra denominazione)
 n-esil-delta-9-THC (altra denominazione)
 Δ 9-Paraesil (altra denominazione)
 dipentilone (denominazione comune)
 Fluetonitazene (denominazione comune)

N,N-dietil-2-[2-[4-(2-fluoroetossi)fenil]metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il]etanammina (denominazione chimica)
N,N-dietil-2-(2-(4-(2-fluoroetossi)benzil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)etan-1-ammina (altra denominazione)
2F-Etonitazene (altra denominazione)
F-Eto (altra denominazione)
N,N-dietil-2-(2-«[4-(2-fluoroetossi)fenil]metil»-5-nitro-1H-1,3-benzimidazol-1-il)etan-1-ammina (altra denominazione)
Fluoro-Etonitazene (altra denominazione)
2FEto (altra denominazione)
F-Etonitazene (altra denominazione)
4'-(2-fluoroetossi) nitazene (altra denominazione)
N,N-dimetil etonitazene (denominazione comune)
2-[2-[4-(4-etossifenil)metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il]-N,N-dimetil-etanammina (denominazione chimica)
2-«2-[4-(4-etossifenil)metil]-5-nitro-1H-1,3-benzimidazol-1-il»-N,N-dimetiletan-1-ammina (altra denominazione)
(2-(2-(4-etossibenzil)-5-nitrobenzimidazol-1-il)etil)dimetilammia (altra denominazione)
2-[(4-etossifenil)metil]-N,N-dimetil-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanammina (altra denominazione)
etonitazene N,N-dimetil analogo (altra denominazione)
1-dimetilammioetil N-desalchil etonitazene (altra denominazione)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2024

Il Ministro: Schillaci